

SCHEMA PER RELAZIONE

Corte Costituzionale, **sentenza 360/1996**

1. GIUDICE *a quo* Pretore di Macerata

2. NORMA IMPUGNATA

-D.L. 463/1995, D.L. 8/1996, D.L.113/1996 ed in particolare art 12 comma 4
-Art 6 comma 4 del D.L. 462/1996

3. PARAMETRO

- Art 24 Cost
- Art 77 Cost

4. DESCRIZIONE DEL FATTO

Ricorso incidentale proposto dal Pretore di Macerata che solleva dubbi sulla legittimità costituzionale sulla reiterazione di alcuni decreti legge.

Infatti nel corso di un procedimento penale a carico della signora Paola Leonardi, che opera nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti del settore calzaturiero, la cui azienda è a Morrovalle; è imputata della contravvenzione dell'art 25 dpr 10 settembre 1982, n 915 per il trasporto e lo stoccaggio di rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione della Regione. Essa eccepisce una causa di non punibilità in virtù dell'art 6 comma 4 del D.L. 6 settembre 96, n 462 il quale però non è altro che una reiterazione di una normativa transitoria mai convertita in legge.

Il Pretore pone la questione alla Corte Costituzionale affinché giudichi la legittimità della prassi della reiterazione di decreti legge che pur non essendo convertiti dall'autorità legislativa riportano la medesima disciplina.

La Corte si pronuncia con una sentenza interpretativa di accoglimento

5. OGGETTO E MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

L'oggetto dell'impugnazione è la catena di dl emanati tutti con identico contenuto in materia di smaltimento dei rifiuti.

I motivi dell'impugnazione sono tre:

1. la reiterazione di tali decreti contrasta con l'art. 77 Cost. che richiede la necessità e l'urgenza come requisiti essenziali per emanare un dl;
2. una reiterazione prolungata implicherebbe che il dl si sostituisca alla legge ordinaria, cioè la legge di conversione non intervenuta;
3. la causa di esclusione della punibilità ex art.12,comma 4 non potrebbe essere invocata a sostegno dell'imputata perché essa fa riferimento a comportamenti inesigibili in quanto previsti da un DM già annullato; si violerebbe così l'art.24 Cost. perché l'imputata non poteva avvalersi di tale esimente.

6. TIPOLOGIA DI SENTENZA

Sentenza interpretativa di accoglimento

7. SVILUPPO LOGICO DELLA DECISIONE (PASSAGGI PRINCIPALI)

La Corte costituzionale prende in esame l'ultimo di questa serie di decreti, il dl n.462/1996. Questo, però, è stato emanato apportando delle modifiche formali e sostanziali rispetto ai decreti precedenti per cui non può essere soggetto in toto alla questione di costituzionalità sollevata. Solo l'art.6, comma 4 di tale decreto ha mantenuto un contenuto identico all'art.12, comma 4 dei decreti precedenti e, quindi solo tale articolo è sottoposto alla questione di costituzionalità.

La Corte ritiene fondata la questione circa la violazione dell'art.77 Cost. Infatti la prassi della reiterazione viola la disciplina costituzionale sotto più profili:

1. viola la natura provvisoria tipica del dl;
2. non rispetta i requisiti di necessità ed urgenza che esistevano solo per il primo decreto, ma non anche per quelli successivi;
3. attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del dl non convertito confidando in una sanatoria finale della disciplina reiterata.

8. TIPO DI ARGOMENTAZIONE

La Corte ritiene che la prassi della reiterazione finisca per alterare la forma di governo in quanto la funzione legislativa, notoriamente affidata al Parlamento dall'art.70 Cost., finirebbe per essere assorbita dal Governo.

Inoltre questa prassi intacca anche la certezza del diritto nei rapporti tra soggetti perché impedisce di prevedere la durata nel tempo delle norme reiterate nonché l'eventuale conversione finale.

Quindi se il dl non viene convertito il Governo può emanare un nuovo dl sulla stessa materia purché quest'ultimo apporti delle modifiche sostanziali e/o formali rispetto al precedente.

9. GIUDIZI PRECEDENTI (MENZIONATI)

Sentenza n. 512 del 1990

Sentenza n 29 del 1995

Sentenza n 302 del 1988